



# COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Numero 1 del 30-06-20

-----  
**Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18**  
-----

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno alle ore 13:30, nella Residenza Municipale, il Commissario Prefettizio Dott. Dinardo Giuseppe assistito in qualità di segretario verbalizzante dal Dott. Equizi Enrico, Segretario comunale, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

hanno espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. nr. 267/2000, i rispettivi pareri.

COMUNE DI COSSIGNANO  
Provincia di Ascoli Piceno

Proposta nr. 3 del 23 giugno 2020 di Deliberazione di Consiglio comunale del Commissario prefettizio

Organo e/o ufficio proponente: Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

**Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al*

*decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
  - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
  - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Richiamato l'art. 28 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

*«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.*

*2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

*3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.*

*4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate. »*

Richiamata la nota di chiarimento IFEL relativa alle agevolazioni relative ai prelievi sui rifiuti (TARI e Tari corrispettivo), che presenta qualche specificità dovuta all'avvio della regolazione da parte di ARERA, nonché alle proroghe di scadenze intervenute con il dl Fiscale 2019 (dl 124) e con il recente dl 18/2020 ("CuraItalia");

Ritenuto opportuno di prevedere, a seguito di chiarimenti sulla delibera ARERA n. 158/2020, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente provvedendo con l'azzeramento della parte fissa e variabile della tariffa per i giorni in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso su disposizione dei provvedimenti emergenziali;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 1.863,86 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio 2020 al capitolo 1577/2, codice di bilancio 09.03-1.04.02.05.999;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30/04/2014 e successive modificazioni, e richiamati in particolare l'art. 14 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e il Titolo IV del Regolamento, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

### PROPONE

- di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15/03/2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

<b>Tariffe TA.RI anno 2019 - Utenze domestiche</b>		
	Coefficiente Fisso/mq €	Coefficiente Variabile €
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 0,39	€ 57,16
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 0,44	€ 114,32
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 0,49	€ 147,18
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 0,52	€ 185,75
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 0,56	€ 232,20
CAT. DOMESTICA 6 o PIU' OCCUPANTI	€ 0,58	€ 267,93

<b>Tariffe TA.RI anno 2019 - Utenze non domestiche</b>					
		Fisso/m q	Variabile/m q	F (*)	V (*)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,26	€ 0,42		
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,53	€ 0,85		
103	Stabilimenti balneari	€ 0,32	€ 0,52		
104	Esposizioni, autosaloni	€ 0,17	€ 0,28		
105	Alberghi con ristorante	€ 0,98	€ 1,24	€ 0,74	€ 0,93
106	Alberghi senza ristorante	€ 0,64	€ 1,04	€ 0,58	€ 0,94

107	Case di cura e riposo	€ 0,72	€ 1,17		
108	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,82	€ 1,32	€ 0,70	€ 1,12
109	Banche ed istituti di credito	€ 0,40	€ 0,65		
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,65	€ 1,04		
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,65	€ 1,33		
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	€ 0,51	€ 0,82		
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,69	€ 1,12		
114	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,32	€ 0,51		
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,40	€ 0,64		
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 3,76	€ 6,09	€ 2,22	€ 3,59
117	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,87	€ 4,66	€ 1,69	€ 2,75
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,43	€ 2,32	€ 0,93	€ 1,51
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,85	€ 1,37	€ 0,72	€ 1,16
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 4,94	€ 8,01	€ 2,82	€ 4,57
121	Discoteche, night-club	€ 0,75	€ 1,22		

(\*) tariffe da applicare a seguito dell'ulteriore agevolazione

- di dare atto che l'art. 28 "Ulteriori agevolazioni o riduzioni" del Regolamento comunale per l'Istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI dispone che "In deroga al principio della copertura integrale dei costi del servizio e da quello comunitario del "chi inquina paga" il Consiglio comunale, può deliberare ulteriori agevolazioni o riduzioni, con copertura dei costi a carico della fiscalità generale nel limite del 7% del costo complessivo del servizio.";

- di dare atto che tale disposizione sono state introdotte per l'annualità 2019 le ulteriori agevolazioni così come segue:
- ulteriori agevolazioni del 43% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0120 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante";
- ulteriori agevolazioni del 41% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0117 "Bar, caffè, pasticceria"; categoria di attività codice nr. 0116 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie";

- ulteriori agevolazioni del 35% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0118 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”;
  - ulteriori agevolazioni del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0105 “Alberghi con ristorante”;
  - ulteriori agevolazioni del 15% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0119 “plurilicenze alimentari/o miste”;
  - ulteriori agevolazioni del 10% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0106 “Alberghi senza ristoranti”;
- di dare atto che il recepimento dell’articolo sopra richiamato non incide sui costi riportati nel Piano Finanziario TARI, in quanto la relativa somma di autorizzazione di spesa stimata in € 4.186,51 è a carico del bilancio comunale;
- di dare atto di ridurre ulteriormente le tariffe per le 18 utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente provvedendo con l’azzeramento della parte fissa e variabile della tariffa per i giorni in cui l’esercizio dell’attività è stato sospeso su disposizione dei provvedimenti emergenziali;
- di dare atto che il recepimento dell’ulteriore riduzione a causa del Covid-19 non incide sui costi riportati nel Piano Finanziario TARI, in quanto la relativa somma di autorizzazione di spesa stimata in € 1863,86 è a carico del bilancio comunale;
- di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
- Ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:
- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA  
Dott. Enrico Equizi

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA  
Dott. Enrico Equizi

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

**D E L I B E R A**

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di:

- di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15/03/2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

<b>Tariffe TA.RI anno 2019 - Utenze domestiche</b>		
	Coefficiente Fisso/mq €	Coefficiente Variabile €
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 0,39	€ 57,16
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 0,44	€ 114,32
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 0,49	€ 147,18
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 0,52	€ 185,75
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 0,56	€ 232,20
CAT. DOMESTICA 6 o PIU' OCCUPANTI	€ 0,58	€ 267,93

<b>Tariffe TA.RI anno 2019 - Utenze non domestiche</b>					
		Fisso/m q	Variabile/m q	F (*)	V (*)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,26	€ 0,42		
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,53	€ 0,85		
103	Stabilimenti balneari	€ 0,32	€ 0,52		
104	Esposizioni, autosaloni	€ 0,17	€ 0,28		

105	Alberghi con ristorante	€ 0,98	€ 1,24	€ 0,74	€ 0,93
106	Alberghi senza ristorante	€ 0,64	€ 1,04	€ 0,58	€ 0,94
107	Case di cura e riposo	€ 0,72	€ 1,17		
108	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,82	€ 1,32	€ 0,70	€ 1,12
109	Banche ed istituti di credito	€ 0,40	€ 0,65		
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,65	€ 1,04		
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,65	€ 1,33		
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	€ 0,51	€ 0,82		
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,69	€ 1,12		
114	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,32	€ 0,51		
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,40	€ 0,64		
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 3,76	€ 6,09	€ 2,22	€ 3,59
117	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,87	€ 4,66	€ 1,69	€ 2,75
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,43	€ 2,32	€ 0,93	€ 1,51
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,85	€ 1,37	€ 0,72	€ 1,16
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 4,94	€ 8,01	€ 2,82	€ 4,57
121	Discoteche, night-club	€ 0,75	€ 1,22		

(\*) tariffe da applicare a seguito dell'ulteriore agevolazione

- di dare atto che l'art. 28 "Ulteriori agevolazioni o riduzioni" del Regolamento comunale per l'Istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI dispone che "In deroga al principio della copertura integrale dei costi del servizio e da quello comunitario del "chi inquina paga" il Consiglio comunale, può deliberare ulteriori agevolazioni o riduzioni, con copertura dei costi a carico della fiscalità generale nel limite del 7% del costo complessivo del servizio.";

- di dare atto che tale disposizione sono state introdotte per l'annualità 2019 le ulteriori agevolazioni così come segue:
- ulteriori agevolazioni del 43% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0120 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante";

- ulteriori agevolazioni del 41% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0117 “Bar, caffè, pasticceria”; categoria di attività codice nr. 0116 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie”;
  - ulteriori agevolazioni del 35% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0118 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”;
  - ulteriori agevolazioni del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0105 “Alberghi con ristorante”;
  - ulteriori agevolazioni del 15% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0119 “plurilicenze alimentari/o miste”;
  - ulteriori agevolazioni del 10% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0106 “Alberghi senza ristoranti”;
- di dare atto che il recepimento dell’articolo sopra richiamato non incide sui costi riportati nel Piano Finanziario TARI, in quanto la relativa somma di autorizzazione di spesa stimata in € 4.186,51 è a carico del bilancio comunale;
- di dare atto di ridurre ulteriormente le tariffe per le 18 utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente provvedendo con l’azzeramento della parte fissa e variabile della tariffa per i giorni in cui l’esercizio dell’attività è stato sospeso su disposizione dei provvedimenti emergenziali;
- di dare atto che il recepimento dell’ulteriore riduzione a causa del Covid-19 non incide sui costi riportati nel Piano Finanziario TARI, in quanto la relativa somma di autorizzazione di spesa stimata in € 1863,86 è a carico del bilancio comunale;
- di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
*f.to* Dott. Dinardo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to* Dott. Equizi Enrico

---

---

### AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

1. è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10-08-2020  
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 25-08-2020
2. è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_  
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. nr. 267/2000).

Dalla residenza municipale, li 10-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Equizi Enrico

---

---